

ATTO N° 113 del 9/11/10/02



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

CONVENZIONE

per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.



L'anno duemilaquattro, il giorno 27, del mese di ottobre

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Com.te Silvano Manera domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, 118

e

la Società Gestione Aeroporti Sardi s.p.a. (GEASAR s.p.a.), codice fiscale 01222000901, concessionaria, con sede legale in Olbia, Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, che d'ora in avanti sarà denominata "concessionaria", rappresentata dalla dr.ssa Susanna Zucchelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del

1/10

12

presente atto a seguito di mandato del Consiglio di amministrazione
in data 8 settembre 2004

PREMESSO

- 1) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
- 2) che l'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'E.N.A.C., dispone che, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento;
- 3) che il decreto interdirigenziale n.110 del 29 ottobre 2003 ha assegnato in uso gratuito all'E.N.A.C. i beni del demanio aeroportuale di Olbia;
- 4) che il regolamento di attuazione del sopracitato articolo 10, comma 13, della legge n.537/93, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n.521, concernente l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali - d'ora in avanti indicato con la locuzione "regolamento" - stabilisce all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento in concessione delle gestioni

5

h

aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;

- 5) che, al fine di dare attuazione alle previsioni del regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore, con direttiva del 30 novembre 2000, n.141-T, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001, *"per rendere effettiva la riforma del settore delle gestioni aeroportuali e ravvisata la necessità di fornire indicazioni sulla portata di alcune previsioni normative del citato regolamento e, conseguentemente, sulle modalità della loro applicazione"*, ha formulato le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di affidamento, disponendo, tra l'altro, di procedere con affidamenti di durata limitata fissata provvisoriamente sulla base di una sommaria valutazione del piano economico finanziario presentato dal richiedente previa verifica degli adeguamenti societari stabiliti dal regolamento e rinviando la definitiva determinazione della durata del rapporto concessorio ad una successiva valutazione del programma degli interventi;
- 6) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., con delibera 26 aprile 2001, ha disposto di procedere ad affidamenti della gestione totale per una durata provvisoriamente stabilita non superiore a tre anni;

- 7) che la *concessionaria*, in data 31 dicembre 1998, ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Olbia,

10

integrata con una domanda corredata da un programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario;

8) che l'E.N.A.C. ha relazionato con nota n.01-432/DG del 12 febbraio 2001 il Ministero vigilante, sottolineando la procedura di privatizzazione della GEASAR s.p.a.;

9) che il Ministero vigilante al fine di sciogliere le perplessità espresse dall'E.N.A.C. circa la formulazione dell'atto di indirizzo 30 novembre 2000, ha trasmesso, con nota 14 novembre 2002, n.15202, il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato il 9 novembre 2002, sulla regolarità di una privatizzazione effettuata in epoca antecedente l'entrata in vigore del regolamento n.521/97, dal quale si evince, tra l'altro, la irrilevanza della sopravvenuta normativa del citato regolamento, rispetto a privatizzazioni già effettuate dalle società richiedenti la gestione totale ed ha altresì dato indicazioni per i conseguenti adempimenti dell'Ente;

10) che il Comitato consultivo tecnico, economico e giuridico dell'E.N.A.C., richiesto di un parere in ordine alle procedure di privatizzazione della GEASAR s.p.a., si è espresso, con verbale n.14/2002 del 18 giugno 2002, nel senso che *"Le dimissioni avvenute dopo il 20 luglio 1997 con l'abrogazione del comma 6 predetto attraverso il comma 60 dell'art.17 legge 127/97, sono da considerarsi in forma libera essendo abolito anche quel concetto di autoprocedimento, e rimanendo quindi valido solo il principio di cui*

all'art.1 ter legge n.351/95. In questo quadro emergerebbe un esito sostanzialmente favorevole alle problematiche[...] per quanto attiene la privatizzazione della GEASAR essendo essa avvenuta attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale e dovendo quindi essere accertato con il Ministero vigilante se la fattispecie può rientrare nell'ambito delle "dismissioni";

11)che il procedimento che ha condotto alla assunzione della quota di maggioranza da parte del socio privato non è conseguente ad alcuna cessione e si è perfezionato attraverso un aumento del capitale sociale, deliberato il 30 marzo 1998 dall'assemblea straordinaria dei soci, cui ha fatto seguito l'esercizio del diritto di prelazione sulle quote inoptate, ai sensi dell'articolo 2441 c.c., da parte del socio privato che aveva espresso la sua irrevocabile volontà fin dalla data del 10 aprile 1998, antecedente l'entrata in vigore del regolamento n.521/97;

12)che, rinnovata l'istruttoria della domanda di affidamento della gestione totale di Olbia Costa Smeralda in base alle indicazioni del Ministero vigilante, l'E.N.A.C., accertato il possesso dei requisiti indicati nel predetto regolamento n.521/97 ha stipulato, con la GEASAR s.p.a., la convenzione in data 24 dicembre 2002, recante l'affidamento di durata provvisoriamente fissata in tre anni;



h

- 13)che non è stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 7 del regolamento per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda;
- 14)che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato l'atto di indirizzo ministeriale 21 maggio 2003, n.8736, con il quale è stata abrogata la direttiva 30 novembre 2000, n.141-T;
- 15)che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, con lettera 9 luglio 2003, n.2034, ha comunicato che, a seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo ministeriale 21 maggio 2003, n.8736, l'affidamento in concessione delle gestioni totali deve essere effettuato nell'integrale rispetto delle previsioni del regolamento;
- 16)che, conseguentemente, occorre conformare il testo della convenzione sottoscritta tra l'E.N.A.C. e la *cessionaria* in data 24 dicembre 2002, alle previsioni del regolamento;
- 17)che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 16 marzo 2004, ha adottato le linee guida relative alle procedure per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, formulando indicazioni anche in ordine ai contenuti del testo convenzionale;
- 18)che l'E.N.A.C. ha emanato, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2002, n.39 e successivi emendamenti, il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti che prevede l'acquisizione del certificato di aeroporto da

h

parte del gestore aeroportuale, disponendo che il possesso di tale certificazione è obbligatoria a decorrere dalle date riportate nell'Appendice 1°A del Regolamento medesimo;

- 19) che, in ragione del tempo trascorso, l'E.N.A.C., visto il programma corredato dal piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario presentato dalla concessionaria in data 8 agosto 2003, al fine di svolgere le proprie valutazioni su dati conoscitivi fedeli all'attuale stato di fatto, con foglio 14 aprile 2004, n.421058, ha interessato la *concessionaria* a trasmettere il programma corredato dal piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario redatto sulla base di dati aggiornati;
- 20) che la *concessionaria* ha presentato, con foglio del 5 agosto 2004, l'aggiornamento del programma degli interventi che è stato valutato dall'E.N.A.C. ai fini della determinazione della durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda;
- 21) che, in data 9 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., vista l'istruttoria svolta, ha deliberato di determinare in anni quaranta la durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda alla *GEASAR s.p.a.*;
- 22) che il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro

aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.):

- 23) che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresì istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- 24) che il D.P.R. 2 luglio 2004, n.184, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i compiti del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;
- 25) che, in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
- 26) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n.85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, e successive modificazioni ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

tutto cio' premesso
si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. Per la durata di anni quaranta dal decreto di affidamento, è concesso alla *concessionaria*, il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. La *concessionaria* subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data del decreto di cui al comma 1. ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.
3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la *concessionaria* può chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo l'onere di corresponsione degli indennizzi da determinarsi in contraddittorio con i soggetti terzi interessati e sentito l'E.N.A.C..



12

4. La *concessionaria* è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.
5. La *concessionaria* definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3 – SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati.
3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.
4. La *concessionaria* garantisce che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano una copertura assicurativa per i rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito

aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1) La concessionaria provvede, con onere a proprio carico, a :

- a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti e assicurando altresì lo svolgimento dell'attività di aviazione generale con ogni iniziativa diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all'aviazione commerciale, e con l'individuazione, in presenza di esigenze di sicurezza o di operatività o di sviluppo aeroportuali, d'intesa con l'E.N.A.C., di soluzioni per la eventuale ricollocazione all'interno del sedime aeroportuale o presso aerodromi o aviosuperfici vicini;
- b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente;
- c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la concessionaria provvede:

c.1) alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento e nel relativo piano degli investimenti e nel piano economico-finanziario;

c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;

c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;

c.4) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;

c.5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;

c.6) a svolgere ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;

c.7) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiana, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;

c.8) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;

c.9) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;



12

- c.10) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n.85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'E.N.A.C.; in proposito la *concessionaria*, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art.8 del regolamento n.85/1999.
- 2) La *concessionaria* garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'articolo 10 del regolamento.
- 3) La *concessionaria* corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 4) La *concessionaria* svolge le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 2 del regolamento, per le ipotesi di privatizzazione di quote, anche di minoranza, del capitale.
- 5) La *concessionaria* propone all'approvazione dell'E.N.A.C. il regolamento di scalo ed i successivi aggiornamenti per disciplinare l'attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto aeroportuale, garantendone l'osservanza.
- 6) La *concessionaria* assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per

12

quanto previsto dal decreto legislativo n.18/99 e comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione, ivi comprese le iniziative di natura commerciale.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'E.N.A.C. :

- a) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
- b) sottoscrivere il contratto di programma di cui all'articolo 7 del regolamento;
- c) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 CEE garantendone altresì l'osservanza;
- d) valutare ed approvare il regolamento di scalo proposto dalla *concessionaria*;
- e) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attività delle Amministrazioni e degli Enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, provvedendo altresì all'assegnazione delle superfici che la *concessionaria* mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 2.

2. Il potere di vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento è incardinato in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, che all'uopo si avvale dell'E.N.A.C..
3. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la concessionaria sottopone all'E.N.A.C., per la preventiva autorizzazione, l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, comma 1, lettera c), e l'affidamento delle stesse a società controllate: agli stessi fini, la concessionaria ha l'obbligo di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale costituzione di società per la gestione delle attività commerciali di cui al precedente articolo 3, comma 2.
I bilanci delle società di cui al presente comma saranno allegati al bilancio della concessionaria.
Nei confronti delle società suddette si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.
4. L'E.N.A.C., alla scadenza del contratto di programma di cui al comma 1, verifica, sulla base di specifiche relazioni presentate dalla concessionaria sullo stato di attuazione del programma di intervento, la situazione gestionale dell'aeroporto di Olbia e segnala eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del programma o per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 12 del regolamento, ovvero, se del caso, dell'avvio del

12

procedimento di revoca di cui all'articolo 14, comma 1, della presente convenzione.

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La *concessionaria* garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La *concessionaria* garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C.
2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La *concessionaria* provvede, in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C., all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili.

ARTICOLO 8 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi della *concessionaria* :
 - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;



12

- c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'art.8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n.85;
- d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi.
2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società *concessionaria*.

ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso alla *concessionaria* delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la *concessionaria*, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.250/97, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti di competenza; provvede altresì alla individuazione dei beni che, essendo attualmente utilizzati dall'E.N.A.C. per fini attinenti le proprie attività restano in ogni caso nella disponibilità dell'Ente, nonché delle porzioni di sedime che, essendo estranee alla

gestione aeroportuale, possono essere mantenute nella disponibilità dell'E.N.A.C. per essere destinate, sentita l'Amministrazione finanziaria, ad altre finalità di interesse pubblico.

3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la *concessionaria* è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.
4. Le opere realizzate dalla *concessionaria* o da terzi sul sedime aeroportuale si considerano di proprietà dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.
5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'E.N.A.C. o il subentrante provvedono a rimborsare alla *concessionaria* il valore delle opere realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 10 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con la *concessionaria*, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'E.N.A.C. comunica alla *concessionaria* un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime

aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'E.N.A.C. rivalendosi con interessi sulla *concessionaria*.

3. L'Amministrazione dello Stato, al termine della concessione, riacquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla *concessionaria* o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di Olbia. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti.
4. L'Amministrazione dello Stato acquisisce altresì, previa corresponsione di indennizzo, le aree entrate a far parte della struttura aeroportuale, con le eventuali opere ivi realizzate, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La *concessionaria* adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la *concessionaria* mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria.



nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.

3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla *concessionaria* è determinato, su proposta della stessa, dall'*E.N.A.C.*, tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni.
4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della *concessionaria* per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell'*E.N.A.C.* e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto.
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'*E.N.A.C.*, sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno addebitati in ragione dei costi vivi sostenuti.

ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La *concessionaria* presenta annualmente all'*E.N.A.C.* una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali opere non previste, alle variazioni ed agli

b

aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.

2. Entro un anno dall'affidamento, la *concessionaria* presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e relativa normativa di attuazione.
3. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'E.N.A.C., che ne verifica la conformità al programma degli interventi e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto, nonché la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.
4. La *concessionaria* sottopone alla preventiva approvazione dell'E.N.A.C. le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle opere in corso di realizzazione.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della *concessionaria*, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.

6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'E.N.A.C., con oneri a carico della *concessionaria*.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La *concessionaria* è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la *concessionaria* sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio : degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi ; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei ; dello scoppio di apparecchi a vapore ; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive ; degli impianti di riscaldamento e condizionamento ; dei danni derivanti da eventi naturali.
3. La *concessionaria* provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà

h

dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della *cessionaria*, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla *cessionaria* stessa.

5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..
6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggette a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della *cessionaria*.
8. Con scadenza annuale, la *cessionaria* invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 14 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza o di perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in



caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la *concessionaria* non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fino all'affidamento della gestione totale mediante le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento.

2. In caso di revoca della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla *concessionaria*. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla *concessionaria*, l'E.N.A.C. corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.
3. L'E.N.A.C., previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, nell'ipotesi di mancata presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma secondo le linee guida stabilite dalla deliberazione CIPE n.86/2000, ovvero nell'ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nella carta dei servizi di cui all'articolo 6, assegna alla *concessionaria* un termine non inferiore a 30 giorni per le

h

osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della *concessionaria* a pena di decadenza, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.

4. L'E.N.A.C. dichiara, senza diffida o procedimento giudiziario, la decadenza automatica della concessione in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della *concessionaria*.
5. A seguito della decadenza della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nel possesso dei beni oggetto della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per danni causati da azione od omissione della *concessionaria*.
6. Alla *concessionaria* decaduta non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.
7. L'E.N.A.C., sentita la *concessionaria*, ove non ritenga di dover dichiarare la decadenza della concessione, può applicare a carico della *concessionaria* una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo del 100% del canone concessorio.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la *concessionaria*, entro trenta giorni dalla data in cui acquista efficacia il decreto approvativo del presente atto,

- costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della concessionaria stessa o dei suoi agenti.
4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

ARTICOLO 16 - ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziarica competente, le controversie comunque concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre

arbitri rituali, dei quali, uno nominato dall'E.N.A.C., uno dalla *concessionaria* ed uno, con funzioni di presidente del collegio, che viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.

2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi la *concessionaria*, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la *concessionaria* elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Olbia, Aeroporto di Olbia Costa Smeralda al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18- ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della *concessionaria*.

ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della

navigazione relative alle concessioni sul demanio aeronautico e le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..

ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stipulata a conclusione dei procedimenti di affidamento della gestione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del regolamento 12 novembre 1997, n.521, è soggetta ad approvazione ministeriale ed è vincolante per l'E.N.A.C. a decorrere dalla data di approvazione, mentre vincola la *concessionaria* fin dal momento della sua sottoscrizione.

Roma, 27 ottobre 2004

Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile
Silvano Manera

Società
Gestione Aeroporti Sardi s.p.a.
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA
registrato in data 28 AGO 2006
n. 6545/3 versato
30 168,00/cento sessanta e 80/100
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLO SCAMBIO
[Signature]

